

Fondazione GASLININSIEME ETS

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DEL COMITATO SOCI SOSTENITORI

Art.1

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato Sostenitori previsto dall'art. 18 dello Statuto della Fondazione GASLININSIEME ETS.

Art. 2

Il Comitato Sostenitori, di seguito anche per brevità il Comitato, è composto da persone fisiche, da rappresentanti delle associazioni, delle persone giuridiche e degli enti sia pubblici sia privati che, ai sensi dell'art. 5, del menzionato Statuto, si impegnano a sostenere le attività della Fondazione tramite erogazioni in denaro le cui quote annuali di partecipazione sono stabilite dal Consiglio Direttivo della Fondazione.

L'ammissione dei soci Sostenitori è deliberata dal Consiglio Direttivo. La qualifica di Sostenitore permane per tutto il periodo di tempo per il quale il contributo viene regolarmente versato.

Art. 3

Presupposto per la costituzione del Comitato o per la permanenza del medesimo è la presenza di almeno due soci Sostenitori. Ove il loro numero non fosse superiore a cinque, essi nomineranno al proprio interno un Coordinatore del Comitato; ove tale numero fosse ricompreso tra sei e trenta soci, essi nomineranno al proprio interno un Organismo di coordinamento composto da tre soci oltre al Coordinatore; ove il numero dei soci fosse superiore a trenta, l'Organismo di coordinamento sarà composto da cinque soci, oltre al Coordinatore.

Il Coordinatore e gli altri componenti dell'Organismo di coordinamento sono nominati per un triennio e restano in carica fino all'approvazione del rendiconto economico finanziario relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina. Essi possono essere confermati per un altro mandato consecutivo.

Il Comitato viene convocato dal Coordinatore almeno una volta l'anno, o quando lo stesso Coordinatore lo ritenga necessario, o quando ne venga fatta richiesta da almeno due componenti dell'Organismo di coordinamento, ove esistente, o da almeno un quinto dei soci in regola con il versamento del contributo annuale.

L'Organismo di coordinamento viene riunito dal Coordinatore almeno due volte l'anno, o quando lo stesso Coordinatore lo ritenga necessario, o ne venga fatta richiesta da almeno due componenti dell'Organismo medesimo

Il Coordinatore rappresenta il Comitato nei riguardi della Fondazione e dei suoi organi. In caso di sua assenza o impedimento, lo stesso è sostituito dal componente più anziano di età dell'Organismo di coordinamento, ove esistente, ovvero, in mancanza di questo, dal socio sostenitore più anziano di età.

Art. 4

Il Comitato Sostenitori designa uno o due dei propri membri nel Consiglio Direttivo della Fondazione, scelti tra i soci persone fisiche o rappresentanti delle persone giuridiche private, secondo le modalità di cui all'art. 11 dello Statuto della Fondazione.

La designazione di cui sopra avviene mediante votazione da parte di tutti i soci sostenitori in regola con il versamento del contributo annuale. Il Comitato, ovvero, su sua delega, l'Organismo di coordinamento stabilisce le modalità per lo svolgimento delle operazioni di voto.

I membri designati nel Consiglio Direttivo esercitano una funzione di raccordo tra il Comitato di appartenenza e il Consiglio Direttivo della Fondazione. A tale riguardo essi informano il Comitato sulle attività poste in essere dalla Fondazione, in particolare su quelle di fundraising, e sottopongono all'attenzione del Consiglio Direttivo le proposte di cui al successivo Art. 5.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Fondazione, il Comitato svolge una funzione esclusivamente consultiva e propositiva, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ha il compito di:

- supportare la realizzazione di campagne di raccolta fondi;
- individuare progetti e iniziative in linea con le finalità della Fondazione, e sottoporli all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- formulare proposte al Consiglio Direttivo, in merito allo sviluppo di iniziative e attività funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Art. 6

Il Coordinatore, sentito l'Organismo di coordinamento, ove esistente, stabilisce le modalità per la convocazione delle riunioni, il loro svolgimento anche da remoto, il quorum strutturale e funzionale necessario per la validità delle riunioni e per quella delle deliberazioni.

Le riunioni di cui sopra sono presiedute dal Coordinatore; in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano di età dell'Organismo di coordinamento ovvero, in mancanza di tale Organismo, dal socio più anziano di età.

Il Coordinatore nomina un Segretario, scelto anche al di fuori dei soci, cui è affidata la redazione dei verbali delle riunioni, nonché il compimento delle ulteriori attività di collaborazione e supporto al Coordinatore medesimo per lo svolgimento dell'incarico.

Art.7

Il Comitato Sostenitori opera nel rispetto dello Statuto della Fondazione e del Regolamento sul funzionamento degli Organi della medesima, nonché del presente Regolamento e ne propone al Consiglio Direttivo le eventuali modifiche o integrazioni.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo della Fondazione GaslinInsieme ETS, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto della medesima, nella seduta del 19 maggio 2023 ed è entrato in vigore il 22 maggio 2023.